

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

FP-8814482-25/83/2888-1.2.3.3

Parere UPPA n.23/08

I.N.A.F.

c.a.

Lungotevere del Parco dei Mellini 84 ROMA

p.c.

Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento RGS/IGOP ROMA

OGGETTO: interpretazione art. 3, comma 59, legge 24.12.2008 (legge finanziaria 2008) – contratti di assicurazione per copertura rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali.

Con riferimento al quesito di cui in oggetto, posto da codesta Amministrazione con lettera prot. 1371/08, si osserva che la legge finanziaria ha previsto la nullità dei contratti di assicurazione con i quali l'ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile (art. 3, comma 59); ha stabilito, altresì, che l'efficacia degli eventuali contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della legge cessa alla data del 30 giugno 2008.



Al riguardo, ad avviso dello scrivente, il disposto normativo si riferisce esplicitamente ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali "connessi con la carica" e riguarda, quindi, direttamente soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo.

Si ritiene utile, tuttavia, rappresentare l'orientamento che la Corte dei conti ha reiteratamente espresso circa l'illegittimità della copertura assicurativa dei rischi connessi a forme di responsabilità amministrativa, evidenziando come essa tenda a vanificare i principi di buon andamento ai quali deve ispirarsi l'azione degli amministratori pubblici. In tal senso, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, la Corte dei conti ha affermato "la sua contrarietà ai fondamentali principi di cui agli artt. 3, 28, 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità (quella amministrativo-contabile) in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio: non è chi non veda come una tale funzione non possa e non debba essere eliminata od affievolita, per di più utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l'erario dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenutone creditore." (Corte dei Conti, sez Lombardia, 9.05.2002 n. 942).

Sulla scorta di tali principi, la Corte ha poi ribadito che concretizza "una ipotesi di danno erariale il costo sopportato per la stipula di un contratto di assicurazione comprendente i rischi di responsabilità amministrativa." (Corte dei Conti, sez. Marche 18.08.2005 n. 584) ed ancora sul punto "la stipula di polizza assicurativa destinata alla copertura (..) di responsabilità amministrativa non è legittima con conseguenza di danno erariale". (Corte dei Conti, sez. Sicilia, 25.10.2006 n. 3054).

Quindi, a prescindere dal portato della disposizione, che riguarda direttamente l'attività degli organi e che prevede una specifica sanzione di nullità per i contratti contrastanti con la legge, le amministrazioni debbono tener conto del riportato consolidato orientamento della Corte dei conti.

Appare utile evidenziare che anche da ultimo la Corte dei Conti, nel dichiarare inammissibile la richiesta di parere inoltrata da un ente locale proprio sul comma 59, art. 3, legge 244/2007, ha ricordato che " le sezioni regionali della Corte si sono più





volte pronunciate, affermando l'illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura dei danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile, nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici." (Corte dei conti, sez. Piemonte, parere n. 2/parr/2008).

Da ultimo si segnala che il Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell'Area VII per il quadriennio normativo 2002/2005 disciplina all'art. 54 la responsabilità civile ed il patrocinio legale, prevedendo, per tutti i dirigenti, ove non sia operante, un'assicurazione contro i rischi professionali, esclusi i rischi correlati alla responsabilità amministrativa, come prescritto dall'art. 3, comma 59, della legge 244 del 24 Dicembre 2007, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro